

L'azione informata deve "guidare" gli amministratori privi di deleghe

La Corte di Cassazione fissa i paletti della responsabilità dei componenti non esecutivi del CdA

/ Maurizio MEOLI

La responsabilità civilistica degli amministratori privi di deleghe può essere determinata dalla loro inattività a fronte di fatti pregiudizievoli conosciuti tramite le informazioni fornite in CdA dai delegati ovvero dalla conoscenza di "segnali di allarme" che avrebbero imposto una richiesta di ulteriori informazioni potenzialmente idonee a fare emergere fatti pregiudizievoli.

Sembra possibile riassumere in questi termini l'importante sentenza n. 17441/2016 della Corte di Cassazione, che si pone lungo la linea tracciata da una parte della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano 3 marzo 2015 n. 2826 e Trib. Udine 3 febbraio 2012).

Si ricorda, in primo luogo, come – ferma l'applicazione della c.d. **business judgement rule**, in base alla quale, sia prima che dopo la riforma del diritto societario, sono insindacabili le scelte gestionali compiute dagli amministratori salvo che non si tratti di operazioni che, valutate *ex ante*, si rivelino manifestamente avventate e imprudenti – la riforma abbia inciso sui presupposti normativi della responsabilità degli amministratori. Prima, infatti, era previsto l'obbligo degli amministratori di adempiere i propri doveri con la diligenza del mandatario e si imponeva un generale obbligo di vigilanza che, in capo agli amministratori non operativi, si traduceva in una quasi automatica estensione di responsabilità solidale (tra le altre, Cass. n. 9384/2011).

La riforma del diritto societario ha modificato, innanzitutto, il parametro della **diligenza** richiesta: ai sensi dell'art. 2392 comma 1 c.c., infatti, gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Il che – precisa la Suprema Corte – equivale a dire che la diligenza richiesta è quella dell'art. 1176 comma 2 c.c. (inerente all'esercizio di attività professionali) ragguagliata alle circostanze del caso.

Con specifico riguardo agli amministratori privi di deleghe, invece, è stato eliminato il generico obbligo di vigilanza. Ciò in quanto – come sottolineato anche dalla relazione illustrativa della riforma, e come già evidenziato – finiva per trasformare la responsabilità degli amministratori senza deleghe in una responsabilità sostanzialmente **oggettiva**. Si è, quindi, stabilito che, in ogni caso, gli amministratori, fermo quanto disposto dall'art. 2381 comma 3 c.c., sono solidalmente responsabili se, essendo **a conoscenza** di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (art. 2392 comma 2 c.c.).

Il richiamato terzo comma dell'art. 2381 comma 3 c.c. stabilisce, tra l'altro, che gli amministratori non operativi, valutano, sulla base delle informazioni ricevute, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, nonché, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Peraltro, sottolinea la decisione in commento, il rinvio normativo deve "necessariamente" essere riferito anche all'ultimo comma dell'art. 2381 c.c., ai sensi del quale "gli amministratori sono tenuti ad agire **in modo informato**; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società". Ne consegue – prosegue la Suprema Corte – che, nel passaggio dal dovere di vigilanza a quello di agire informati, gli amministratori senza deleghe rispondono della condotta degli operativi solo se, a conoscenza di dati di fatto che avrebbero reso necessario il loro intervento, non si siano attivati oppure se non si siano attivati per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati.

Fin qui, in verità, nonostante le differenze normative e lo sforzo interpretativo non sembrano ancora attenuarsi i rischi di una responsabilità sostanzialmente oggettiva degli amministratori privi di deleghe. Ma sono le ulteriori argomentazioni a fornire le precisazioni di maggiore rilievo. È vero, infatti, che la responsabilità in questione discende dal non avere impedito "**fatti pregiudizievoli**" dei quali si sia acquisita conoscenza per il tramite del terzo comma dell'art. 2381 c.c., ovvero dei quali si debba acquisire conoscenza, di propria iniziativa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2381 c.c.

Tuttavia, la semplice "facoltà" di chiedere agli organi delegati che siano fornite informazioni relative alla gestione della società "deve essere innescata", in modo tale da trasformarsi in un vero e proprio obbligo, da elementi tali da **porre sull'avviso** gli amministratori privi di deleghe alla stregua della necessaria diligenza. In pratica, l'obbligo di attivazione è in correlazione con un'azione informata e non con un generico dovere di vigilanza; e tale azione informata – in grado di far emergere "fatti pregiudizievoli" generatori dell'obbligo di attivazione – può esplicarsi non solo tramite le informazioni ricevute in CdA, ma anche per mezzo di quelle acquisite su propria richiesta in presenza di "segnali di allarme" tali da imporre la ricerca di ulteriori elementi. Diversamente, infatti, la facoltà di richiesta di cui all'ultimo comma dell'art. 2381 c.c. si trasformerebbe proprio in quel generale obbligo di vigilanza che, viceversa, il legislatore ha inteso eliminare.